



Federazione
Nazionale degli
Ordini della
Professione di
Ostetrica



Prot. n. 1495/2021

Roma, 30 novembre 2021

Al Direttore generale delle professioni
sanitarie e risorse umane del Ssn
Ministero della Salute
dott.ssa Rossana Ugenti

Oggetto: **adempimenti ex art. 1 del DL 26 novembre 2021, n. 172.**

Gentile dott.ssa Ugenti,

all'esito di un incontro tenutosi tra le Federazioni e gli Ordini nazionali soggetti agli adempimenti di cui all'art. 4 del DL 44/2021, come sostituito dall'art. 1 del DL 26 novembre 2021, n. 172, sono emersi alcuni dubbi interpretativi che abbiamo reputato opportuno sottoporre alla Sua attenzione, avendo ben chiara l'importanza di un'applicazione della norma omogena sul territorio, così da garantire il più efficace conseguimento dei suoi scopi e scongiurare, per quanto possibile, il prevedibile contenzioso che ne seguirà.

In attesa delle circolari ministeriali cui la norma subordina alcuni suoi ambiti applicativi, sin da subito illustriamo, *summa capita*, i principali aspetti su cui, a nostro parere, è urgente ottenere un chiarimento.

*

1. In primo luogo, posto che l'art. 1 sostituisce integralmente l'art. 4, DL 44/2021 - modificando profondamente tanto gli ambiti applicativi originariamente contemplati dalla norma quanto il procedimento finalizzato all'accertamento dell'inadempimento dell'obbligo vaccinale - non è chiaro se gli iscritti eventualmente già sospesi in forza delle disposizioni precedentemente vigenti debbano essere sottoposti sin da subito all'accertamento circa il rispetto dell'obbligo nei termini che esige la nuova formulazione del comma 1 ovvero se sia necessario attendere l'esaurimento della originaria sospensione, che la norma fissava al 31 dicembre 2021.

La prima opzione si lascerebbe prediligere poiché scongiurerebbe il rischio di soluzioni di continuità della sospensione, così evitando, anche per pochi giorni, il contatto del professionista non vaccinato con il pubblico, obiettivo quest'ultimo che, senza dubbio, la norma si prefigge.

Si chiede, pertanto, conferma dell'interpretazione proposta.

*

2. Il comma 4 impone agli Ordini professionali, accertato l'inadempimento all'obbligo vaccinale, di darne comunicazione, oltre che all'interessato, anche al datore di lavoro per il personale che abbia un rapporto di lavoro dipendente.

Gli Ordini, tuttavia, non sono in possesso di tale ultima informazione.

Per superare il problema, la soluzione operativa emersa durante l'incontro sarebbe quella di chiedere direttamente all'interessato di fornire l'informazione in occasione dell'invito a produrre la documentazione di

cui al comma 3, se del caso ammonendo sulla ricaduta disciplinarmente rilevante della dichiarazione omessa, errata o reticente.

È una soluzione che ci pare di buon senso ma che, ferme restando le ulteriori conseguenze a carico del professionista, anche penali, presta comunque il fianco a un'elusione della norma, soprattutto in caso di omesso riscontro.

Si ritiene, pertanto, di suggerire sin da ora una revisione della norma, in sede di conversione del decreto legge, che imponga la comunicazione al datore di lavoro solo "*ove noto*".

In ogni caso, qualora l'interessato abbia omesso di indicare il datore di lavoro a cui l'Ordine avrebbe dovuto comunicare l'accertato inadempimento dell'obbligo vaccinale, si chiede di indicare se la predetta comunicazione al possa (o, addirittura, debba) essere disposta nell'eventualità in cui sia il datore di lavoro stesso a chiedere all'Ordine competente l'informazione sul mancato assolvimento dell'obbligo vaccinale di un proprio dipendente, in forza di documentazione comprovante l'effettiva sussistenza di un rapporto lavorativo in essere.

Si chiede, pertanto, conferma della soluzione e dell'interpretazione proposte.

*

3. Ci si è, inoltre, chiesti se la comunicazione della sospensione debba essere inviata, oltre che all'interessato e all'eventuale datore di lavoro, anche alle autorità e agli enti cui vengono inviate le sospensioni ai sensi dell'art. 49, comma 2, del d.P.R. 5 aprile 1950, n. 221.

La natura espressamente non disciplinare della sospensione sembrerebbe escluderlo, tenuto conto che il citato art. 49 del DPR 221 del 1950 si riferisce esclusivamente ai provvedimenti di sospensione (e di radiazione) adottati all'esito di un procedimento disciplinare.

Si chiede, pertanto, conferma dell'interpretazione proposta.

*

4. Il comma 3, al penultimo e all'ultimo periodo, stabilisce che, qualora dalla Piattaforma nazionale-DGC non risulti la vaccinazione, l'Ordine "*invita l'interessato a produrre, entro cinque giorni dalla ricezione della richiesta, la documentazione comprovante l'effettuazione della vaccinazione oppure l'attestazione relativa all'omissione o al differimento della stessa ai sensi del comma 2, ovvero la presentazione della richiesta di vaccinazione, da eseguirsi entro un termine non superiore a venti giorni dalla ricezione dell'invito, o comunque l'insussistenza dei presupposti per l'obbligo vaccinale di cui al comma 1. In caso di presentazione di documentazione attestante la richiesta di vaccinazione, l'Ordine invita l'interessato a trasmettere immediatamente e comunque non oltre tre giorni dalla somministrazione, la certificazione attestante l'adempimento all'obbligo vaccinale*".

Sembrerebbe di capire, pertanto, che la produzione della richiesta di vaccinazione impedisca la sospensione dall'albo a meno che l'interessato ometta di documentare, entro i tre giorni successivi alla vaccinazione, la relativa certificazione.

Tuttavia non è, in primo luogo, chiaro se anche la prenotazione della prima dose abbia l'effetto di inibire la sospensione dall'albo (cosa che sembrerebbe stridere con la *ratio* della norma di scongiurare il contatto del professionista non vaccinato con il pubblico) oppure se la norma si riferisca alla seconda o alla terza dose.

Sembra, in ogni caso, porsi un problema di coordinamento con il comma 5, ai sensi del quale la sospensione dall'albo resta efficace fino alla comunicazione "*del completamento del ciclo vaccinale primario e, per i professionisti che hanno completato il ciclo vaccinale primario, della somministrazione della dose di richiamo*". La norma, dunque, è molto chiara nel riservare a queste due sole eventualità l'effetto di far venir meno la sospensione già disposta, non anche alla prenotazione della vaccinazione. Il terzo comma, invece, sembrerebbe precludere all'Ordine la possibilità di disporre la sospensione in caso di presentazione della richiesta di vaccinazione *tout court*.

Si chiede, pertanto, di fornire l'interpretazione alla quale adeguarsi.

*

5. Il comma 5, poi, ricollega - come detto - la perdita di efficacia della sospensione alla “comunicazione da parte dell’interessato all’Ordine territoriale competente e, per il personale che abbia un rapporto di lavoro dipendente, anche al datore di lavoro, del completamento del ciclo vaccinale primario e, per i professionisti che hanno completato il ciclo vaccinale primario, della somministrazione della dose di richiamo e comunque non oltre il termine di sei mesi a decorrere dal 15 dicembre 2021”.

Non è chiaro, tuttavia, quale sia la forma minima che la comunicazione da parte dell’interessato debba avere (se, ad esempio, debba essere accompagnata dalla certificazione di avvenuta vaccinazione), il che può condurre a meccanismi di elusione della norma, ferme restando le conseguenze - anche penali - a carico dell’interessato. Anche in questo caso sarebbe opportuno che, in sede di conversione del decreto, si ricollegasse l’obbligo di provvedere alla cancellazione dell’annotazione a un riscontro tramite Piattaforma nazionale-DGC.

Ulteriore problema da risolvere riguarda il personale che abbia un rapporto di lavoro dipendente poiché sembra di capire che l’Ordine non possa disporre la cancellazione dell’annotazione di sospensione fino a quando non abbia avuto notizia che anche il datore di lavoro sia stato messo a conoscenza dell’adempimento dell’obbligo vaccinale.

Anche in questo caso è quanto mai opportuno chiarire entrambi tali aspetti.

*

6. Il comma 6, infine, stabilisce che l’adempimento dell’obbligo vaccinale è requisito per l’iscrizione.

In questo caso non è chiaro quale sia il meccanismo di accertamento dell’obbligo, poiché i nuovi iscritti, fino alla domanda, non erano tenuti a vaccinarsi.

Si chiede, pertanto, di capire se l’interrogazione della Piattaforma nazionale-DGC possa riguardare anche gli interessati che abbiano proposto domanda di iscrizione (soluzione che, da un punto di vista operativo, appare da prediligere largamente) ovvero se sia necessario acquisire un certificato vaccinale. Si chiede, inoltre, di chiarire se per i neo-iscritti l’adempimento vaccinale possa ritenersi assolto anche solo con il completamento del primo ciclo vaccinale anche dopo il 15 dicembre 2021 qualora non sia ancora elasso, al momento della presentazione della domanda, lo spazio temporale minimo per accedere alla terza dose.

*

Consapevoli dei molteplici e pressanti impegni istituzionali del Ministero si confida comunque in un riscontro a breve in considerazione della necessità di fornire tempestivamente agli Ordini Territoriali indicazioni chiare ed univoche, ai fini della corretta applicazione della normativa in oggetto volta a tutelare la salute pubblica e mantenere adeguate condizioni di sicurezza nell’erogazione delle prestazioni di cura e assistenza.

Cordiali saluti.

**Il Presidente
CNOP**

David Lazzari



**La Presidente
FNCF**

Nausicaa Orlandi



**Il Presidente
FNOMCeO**

Filippo Anelli



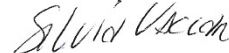
**La Presidente
FNOPI**

Barbara Mangiacavalli



**La Presidente
FNOPO**

Silvia Vaccari



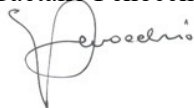
**La Presidente
FNO TSRM e PSTRP**

Teresa Calandra



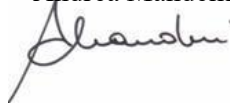
**Il Presidente
FNOVI**

Gaetano Penocchio



**Il Presidente
FOFI**

Andrea Mandelli



**Il Presidente
ONB**

Vincenzo D'Anna

